



Roma, 26 febbraio 2013

FASA/Fondo per sostegno maternità/paternità e per promozione bilateralità – Iscrizione e contribuzione al Fondo: chiarimenti in merito ai lavoratori in aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto

Facendo seguito alle precedenti informative, si rende opportuno fornire chiarimenti applicativi in merito al trattamento dei lavoratori in aspettativa non retribuita con conservazione del posto (cd. distacco sindacale e/o aspettativa non retribuita per malattia ex art. 47 vigente Ccnl Industria alimentare), per quanto attiene alla iscrizione/contribuzione al FASA/Sostegno maternità/paternità.

Nel merito, si osserva che - ai sensi dell'art. 2, co. 2 del Regolamento interno del Fondo (1) - i lavoratori in aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto (v. fattispecie sopra menzionate) possono iscriversi al "FASA/sostegno maternità/paternità" (o proseguire l'iscrizione se già iscritti) direttamente e su base volontaria.

L'iscrizione ed il versamento della relativa contribuzione sono a totale carico del lavoratore senza oneri per l'Azienda.

A tal fine, sono rinvenibili nella sezione 'Modulistica' l'apposita scheda di iscrizione / prosecuzione e le modalità di versamento della quota.

Il lavoratore può scegliere se versare mensilmente le quote relative al mese di competenza o se versare in un'unica rata anticipata l'intero importo annuo.

Anche per quanto riguarda la contribuzione destinata alla promozione della bilateralità (1 euro/mese per ciascun lavoratore a tempo indeterminato, che si riduce a 0,50 euro se si hanno distacchi retribuiti), le Aziende che abbiano lavoratori in aspettativa non retribuita, del pari di quanto sopra, non sono tenute versare la contribuzione relativa a tali lavoratori.

IL PRESIDENTE
Filippo Ferrua Magliani

(1) Art. 2, co. 2 Regolamento:

"Il lavoratore che fruisca, in base a norme di legge, dell'aspettativa non retribuita con diritto alla conservazione del posto di lavoro avrà diritto a rimanere Assicurato presso il Fondo, per tutto il periodo in cui è sospesa la corresponsione della retribuzione, salvo il caso in cui si trovi a essere coperto da eventuale altra forma integrativa a seguito della carica ricoperta. A tal fine il lavoratore dovrà sottoscrivere un apposito modulo di prosecuzione dell'adesione, a suo totale e esclusivo carico in misura corrispondente all'intera quota di contribuzione prevista per ciascun lavoratore iscritto."

Fondo Assistenza Sanitaria Alimentaristi (FASA)
C.F. 97653450581

Sede legale in Viale Pasteur, n. 10, 00144 — Roma
Sede operativa in Via Flavia, n. 3, 00187 — Roma

Tel.: 06 47 88 53 79 Telefax. : 06 47 88 05 67 Email: maternita@fondofasa.it ; info@fondofasa.it